

All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc.  
Germaneto  
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della  
Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO 2

- All' Organismo Pagatore **ARGEA  
Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari
- Al **Centro Assistenza Agricola  
Coldiretti S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 Roma
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee  
ed internazionali e dello sviluppo  
rurale  
- Dir. Gen. delle politiche  
internazionali e dell'Unione  
europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**

Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e  
Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

**Oggetto: Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività**

**1. Termini di scadenza per la presentazione della domanda unica e della domanda di trasferimento titoli**

### **1.1 Presentazione della domanda unica**

L'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento. Al riguardo, in applicazione di quanto previsto dal DM 28 marzo 2022 n. 141342, i termini per la presentazione della domanda unica 2022 da parte degli agricoltori all'Organismo pagatore competente sono i seguenti:

- a) domanda iniziale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: **16 maggio 2022;**
- b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **1° giugno 2022;**

c) comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente;**

d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2023**.

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il **9 giugno 2023**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

### **1.2 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio 2022 e, quindi, fino al **10 giugno 2022**.

In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre il **10 giugno 2022 è irricevibile**.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata **oltre il 10 giugno 2022 rende irricevibile** la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

### **1.3 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del **1° giugno 2022**, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 10 giugno 2022**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

La domanda di modifica pervenuta **oltre il termine del 10 giugno 2022**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, è **irricevibile**.

### **1.4 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente sono **irricevibili**.

### **1.5 Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari**

In caso di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all’articolo 15, paragrafo 1bis, del Reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate all’Organismo pagatore competente al più tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari e comunque entro il 15 luglio 2022.

### **1.6 Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio**

In caso di applicazione dell’articolo 40bis del Reg. (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio, di cui all’articolo 15, paragrafo 1ter, del Reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate all’Organismo pagatore competente almeno quindici giorni prima del pagamento della prima rata o degli anticipi, secondo le procedure dal medesimo definite.

### **1.7 Domande di trasferimento titoli 2022**

In applicazione di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2022 è il **10 giugno 2022**. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

## **2. Termini di scadenza per l'esecuzione delle istruttorie 2022 relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, ai trasferimenti titoli e al requisito di agricoltore in attività**

### **2.1 Premessa**

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova Riforma PAC di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115 e saranno attivati gli interventi stabiliti dal Piano Strategico Nazionale predisposto dall'Italia, attualmente in fase di approvazione da parte della Commissione UE.

In particolare, per quanto concerne i pagamenti diretti, si prevede una rideterminazione generalizzata del valore di tutti i titoli PAC esistenti alla data del 31 dicembre 2022 mediante l'applicazione di nuovi plafond e di nuove procedure di convergenza dei titoli al valore medio nazionale fino al 2026.

Al fine di garantire agli agricoltori la disponibilità dei nuovi valori dei titoli per tutti gli anni della nuova programmazione all'inizio della campagna 2023, **è necessario che tutte le operazioni di calcolo della campagna 2022 siano portate a termine dal Registro nazionale titoli improrogabilmente entro il 31 dicembre 2022.**

Le tempistiche di seguito previste per l'esecuzione delle istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, ai trasferimenti titoli e al requisito di agricoltore in attività rispondono, pertanto, a questa indefettibile esigenza e si chiede a tutti i soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo intervengono nei processi di gestione delle domande di aiuto, di adoperarsi per il rispetto di quanto ivi previsto.

### **2.2 Termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, ai trasferimenti titoli e al requisito di agricoltore in attività**

Per le ragioni indicate al precedente paragrafo, per la campagna 2022, sono fissate le seguenti scadenze ai fini dell'esecuzione delle istruttorie:

- a) domande di accesso alla riserva nazionale: il termine per l'istruttoria di tutte le condizioni di ammissibilità di tutte le fattispecie è fissato al **14 ottobre 2022**;
- b) domande di trasferimento titoli: a parziale modifica di quanto previsto dai paragrafi 2 e 5 della circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, i termini ivi previsti del 30 settembre e del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda sono sostituiti con il termine del **14 ottobre 2022**. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla suddetta circolare;
- c) requisito di agricoltore in attività rilevante per le domande di cui alle precedenti lettere a) e b): a parziale modifica di quanto previsto dalle circolari AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda è sostituito con il termine del **14 ottobre 2022**. Restano ferme le altre disposizioni previste dalle suddette circolari.

La mancata esecuzione delle istruttorie entro il suddetto termine determina il rigetto delle istanze, fatti salvi i casi di risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere perfezionati entro l'anzidetta scadenza.

In aggiunta a quanto in premessa indicato in merito alla necessità di concludere le istruttorie entro la scadenza del 14 ottobre 2022, si precisa che tale esigenza deriva anche dal fatto che l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione, anche ai fini del calcolo dell'esatta percentuale di riduzione lineare del valore di tutti i titoli da eseguire, per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso.

Analogamente, anche i trasferimenti titoli devono essere conclusi prima delle operazioni di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, proprio per garantire la correttezza delle assegnazioni in favore degli agricoltori.

#### **4. Pagamento dell'anticipazione**

L'anticipazione 2022 con fondi nazionali è disciplinata dalla circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 aprile 2022.

**5. Domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del DM 28 marzo 2022 n. 141342, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è fissato al **16 maggio 2022**.

**6. Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2022/484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al Reg. (UE) n. 639/2014 per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022**

La Commissione europea, con decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, al fine di aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizioni relative **al pagamento dell'inverdimento e per il solo anno di domanda 2022**.

Al riguardo, con decreto 8 aprile 2022 n. 163483, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato la deroga in questione che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.



Alla luce di quanto previsto dalla citata decisione, si precisa che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo.

A tale riguardo, per consentire l'individuazione dei terreni a riposo per i quali viene richiesto di utilizzare la deroga in questione, in sede di dichiarazione della domanda viene indicata la superficie coltivata che avrebbe dovuto essere lasciata a riposo applicando la deroga ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484.

I terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA).

Come chiarito dai Servizi della Commissione con nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% delle superfici e di lasciare a riposo la quota del 25% delle superfici può decidere di coltivare mais anche sulla parte di 25% di terreno lasciato a riposo in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.

Analogamente, l'azienda che dichiara di lasciare a riposo l'85% delle superfici può decidere di coltivare mais su tutta la suddetta superficie in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.

Inoltre, in ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire aiuti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per quanto concerne le misure di sviluppo rurale, le superfici oggetto di deroga possono essere dichiarate per percepire contributi purché l'attività ivi eseguita sia compatibile con gli obblighi e le condizioni di ammissibilità previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per la specifica misura.

Infatti, l'applicazione della deroga riguarda solo gli obblighi di diversificazione e di EFA in ambito FEAGA, al contrario, per quanto attiene agli impegni FEASR, le colture applicate sui terreni in deroga determinano l'inammissibilità delle relative superfici agli impegni di gestione dello Sviluppo rurale incentrati sul mantenimento e sulla gestione dei terreni lasciati a riposo.

Infine, con riferimento alla deroga prevista dall'art. 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione n. 2022/484 relativa ai terreni lasciati a riposo ai fini delle aree di interesse ecologico, i Servizi della Commissione, con la citata nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, chiariscono che la disposizione fa chiaramente riferimento ai terreni incolti di cui all'art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sono pertanto esclusi dall'applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all'art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Gli Organismi pagatori, utilizzando le modalità di interscambio dati che saranno successivamente definite con Agea Coordinamento, devono trasmettere i dati delle aziende e del numero di ettari dichiarati a riposo cui si applica la deroga entro il 30 novembre 2022. Ciò al fine di consentire la comunicazione dei predetti dati ai Servizi della Commissione entro il 15 dicembre 2022, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484.

## **6. Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 96517 del 17 dicembre 2019 a partire dalla campagna 2022 – accesso alla riserva nazionale fattispecie nuovo agricoltore**

La circolare AGEA prot. n. 96517 del 17 dicembre 2019 disciplina le condizioni e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di attribuzione titoli dalla riserva nazionale. Al riguardo, a decorrere dalla campagna 2022, il paragrafo “B. Nuovo agricoltore” è integralmente sostituito dal seguente. Per il resto, resta fermo il contenuto della suddetta circolare, compresi gli allegati.

### ***6.1 B. NUOVO AGRICOLTORE***

L'art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

Conseguentemente, **se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale risulta aver svolto attività agricola in un qualsiasi momento anteriormente all'anno 2013**, non risulta soddisfatta la condizione sopra indicata. Per la verifica in questione si utilizzano i parametri sotto indicati di cui alle lettere a), b) e c).

**L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola** si esegue utilizzando i seguenti parametri:

1. Persone fisiche e ditte individuali:

- a. data di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola quali dichiarazioni vitivinicole, di produzioni olio, ecc.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

2. Persone giuridiche:

- a. data di apertura della partita IVA agricola (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01).

Una volta individuato l'anno di inizio dell'attività agricola, si procede alla verifica dell'avvenuta presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale entro due anni: a tale riguardo si precisa che l'agricoltore deve presentare domanda di accesso alla riserva in questione non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce, inoltre, che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola.

Se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale è una persona giuridica, **tutte le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica** non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica dell'esercizio del controllo sulla persona giuridica è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

1. SOCIETA' DI CAPITALI

a) Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl)

- Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:

a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale.

b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% **E** riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali:

- i. Amministratore unico;
- ii. Amministratore delegato;
- iii. Presidente del CdA.

b) Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)

- Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

- Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:

- i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.

## 2. SOCIETA' DI PERSONE

### a) Società semplice (s.s.)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

### b) Società in nome collettivo (snc)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

### c) Società in accomandita semplice (s.a.s.)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:
  - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

**La verifica che l'agricoltore non abbia praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica** (nel caso delle persone giuridiche per tutti coloro che esercitano il controllo della stessa) è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

- a) non risulta aperta la partita IVA in campo agricolo (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o non risulta estesa a detto campo se già attiva in ambito diverso da quello agricolo;

- b) non risulta l'iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c) non si sia manifestato alla Pubblica Amministrazione allo scopo di richiedere l'erogazione di contributi in agricoltura o di eseguire adempimenti previsti dalla vigente normativa a carico dei soggetti esercenti l'attività agricola. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento alla presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), alla presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola quali dichiarazioni vitivinicole, di produzioni olio, ecc.

La presenza anche di uno solo degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) determina il rigetto della domanda di accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in questione.

## **7. Rinvio**

Salva la disciplina prevista per l'anno 2022 dalla presente circolare, alla domanda unica 2022 si applicano le disposizioni previste dalle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018, prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018, prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019, prot. n. 30913 del 29 marzo 2019 e prot. n. 33417 del 15 maggio 2020 in quanto compatibili.

**IL DIRETTORE**

**(Dott.ssa Silvia LORENZINI)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005